

## CAMERA DEI DEPUTATI

---

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

N. 1.

### ORDINI DEL GIORNO

---

*Seduta del 14 luglio 2021*

---

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame intende rispondere agli effetti della pandemia sulla salute collettiva e sulla qualità della vita dei cittadini, attraverso investimenti adeguati sull'assistenza sanitaria, al fine di migliorare qualitativamente l'efficienza del servizio sanitario nazionale. Il Titolo III del decreto-legge in esame prevede disposizioni in materia di salute;

la diffusione del virus COVID-19 ha incrementato le disuguaglianze nei servizi sanitari tra i grandi centri abitati e le piccole realtà, in particolar modo nelle isole e al Centro-Sud;

i sacrifici economici e personali per raggiungere tali zone da parte dei medici sono notevoli, ed essi, sovente, preferiscono offrire la propria professionalità in territori adiacenti le grandi città, che già godono di una rete infrastrutturale e di servizi più adeguati, e che hanno caratteristiche morfologiche favorevoli;

l'effetto è gravissimo per le strutture che si trovano in aree già svantaggiate, prive di un numero di organici adeguato

Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta;

la suddetta cessione consentirebbe alle imprese che operano nelle ZES di « monetizzare » il beneficio del credito d'imposta anche prima della compensazione fiscale diventando strumento d'impulso e stimolo agli investimenti all'interno di territori strategicamente fondamentali per il Paese;

l'attuale sistema di incentivazione fiscale a favore degli investimenti non genera nelle Zes una reale attrattività di investimento rispetto ad altre zone del Paese,

impegna il Governo

a prevedere la cedibilità del credito di imposta riconosciuto per gli investimenti all'interno delle aree Zes.

9/3132-AR/12. D'Alessandro.

La Camera,

premessi che:

accanto ai settori del Turismo e della ristorazione, tra i più colpiti dalla pandemia, c'è il sistema italiano del tessile-moda-abbigliamento. Si tenga conto delle effettive perdite subite dai negozi di moda a seguito delle restrizioni per il COVID-19 in Italia che hanno imposto, per decreto, anche 140 giorni di chiusura dei negozi di moda in zona rossa, pari al 35 per cento del tempo normalmente a disposizione per la vendita. I consumi di prodotti del settore hanno registrato una flessione di 20 miliardi di euro su quasi 60 miliardi complessivi. Questo calo va analizzato anche in relazione al contraccolpo indiretto subito dalle restrizioni sull'intera filiera e cittadinanza; infatti, il venir meno delle occasioni d'incontro di lavoro e nel privato, l'incremento dell'utilizzo dello *smart working* e i divieti di spostamento, hanno comportato una involuzione della spesa. Assenza di

*shopping tourism*, minor reddito disponibile e incremento della propensione al risparmio, pongono a rischio di chiusura 20 mila negozi di moda su 115 mila punti vendita e una ricaduta sull'occupazione per oltre 50 mila addetti;

inoltre, incide anche la stagionalità del prodotto venduto. I beni variano e si differenziano a seconda del periodo di vendita e se non venduti nella stagione sono suscettibili di notevole deprezzamento;

necessaria, quindi, l'estensione applicativa, anche al commercio, della misura del credito di imposta, pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino approvata nel corso dell'*iter* di conversione del decreto rilancio con riferimento all'industria tessile, della moda e accessori. È fondamentale uniformare il beneficio rendendolo fruibile per l'intera filiera operante nel settore,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative, volte a:

estendere il credito di imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a tutti i soggetti operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria;

prevedere che i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possano essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nei registri previsti per legge, o dai CAF imprese in veste di intermediari qualificati;

stabilire che il credito d'imposta non concorra alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9/3132-AR/13. Fiorini.

senza, per contenere la diffusione della pandemia;

detti lavoratori, come ogni anno, hanno ripreso l'attività lavorativa tramite nuova assunzione a tempo determinato, al momento della ripartenza dell'attività didattica dopo la fermata natalizia, ovvero il 7 gennaio. Ma tale decorrenza, di fatto, li esclude dalla possibilità di accedere all'ammortizzatore sociale di riferimento, in quanto, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 305, della legge 178/2020, anche nell'interpretazione estensiva data dall'Inps con la circolare n. 28/2021, il medesimo ammortizzatore sociale opera solo nei confronti dei lavoratori assunti alla data del 4 gennaio 2021;

una esclusione ingiustificata che non è stata sanata con i provvedimenti successivi e che è determinata esclusivamente dalla peculiarità del calendario scolastico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, nei prossimi provvedimenti che si dovessero adottare per la continuazione delle misure di sostegno per imprese e lavoratori, al fine di superare l'ingiustificata esclusione dei lavoratori del trasporto scolastico dall'accesso agli ammortizzatori sociali previsti per la generalità dei lavoratori, in ragione della peculiare tempistica dei relativi contratti di lavoro legati alle scadenze del calendario scolastico.

9/3132-AR/97. Pezzopane.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento all'esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

l'Italia è la dimora di un'eccellente artigianalità: tutto ciò che viene prodotto nella nostra nazione è noto in tutto il mondo, meglio noto con il marchio *Made in Italy* che ha un ruolo ormai cruciale nel-

l'economia italiana e internazionale, meritevole della proliferazione di nuove opportunità lavorative per l'*import* e per l'*export*;

la crisi da COVID-19 ha comportato una drammatica flessione delle vendite a causa delle restrizioni alla circolazione, pertanto l'intero comparto tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria, ha accumulato *stock* di merce stagionale invenduta;

gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino sono stati notevoli, a partire dal cambio di stagione che è stato penalizzato dal *lockdown*, dall'assenza dei ricavi sino ad arrivare all'obsolescenza della merce stagionale;

in considerazione del grave danno economico subito dall'intero settore che stenta a riprendersi anche a causa delle varie restrizioni alla mobilità estera e la difficoltà concreta a ritornare ai livelli di consumo precedenti,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a garantire concretamente le condizioni di parità per le diverse tipologie di beneficiari operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria, lungo tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione commerciale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale rilevante per l'esecuzione della compensazione del credito d'imposta.

9/3132-AR/98. De Toma, Zucconi, Caiata.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 69 del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», intende fornire un ristoro ai lavoratori del settore agricolo e della pesca: agli operai agricoli a tempo determinato (ODT) che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di